

Proponente: 16.A
Proposta: 2020/154
del 25/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 803
del 25/06/2020

SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

IL DIRIGENTE

premessato che:

- l'inquilino è assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Vittorangeli n. 3, p. 4°, int.10;
- lo stesso presentava, il 16/02/2017, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2015, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la DSU evidenziava valori di ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) superiore a quelli massimi ammessi dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 24.016,00; nel caso specifico, invece, il valore ISEE indicato è di € 26.679,11;
- lo stesso presentava, il 20/03/2018, una DSU relativa ai redditi 2016, che evidenziava un superamento dei limiti ISEE, per la permanenza negli alloggi di ERP, essendo il valore ISEE indicato di € 27.433,76;
- lo stesso presentava, il 15/02/2019, una DSU relativa ai redditi 2017, che evidenziava un superamento dei limiti ISEE per la permanenza negli alloggi di ERP, essendo il valore ISEE indicato di € 26.844,46;
- lo stesso presentava, per l'anno 2020, una DSU relativa ai redditi 2018, che evidenziava un superamento dei limiti ISEE per la permanenza negli alloggi di ERP, essendo il valore ISEE indicato di € 26.445,10 ;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota n. 252 del 28/09/2017, inviata per raccomandata a.r., contestava all'inquilino il supero del valore ISEE previsto dalla normativa regionale per la permanenza nell'ERP, relativamente ai redditi 2015, essendo pari a € 26.676,11, informandolo altresì che il procedimento di decadenza sarebbe rimasto sospeso per due anni (fino al 2019) e che la situazione reddituale sarebbe stata riesaminata alla luce dell'attestazione ISEE prodotta nel 2019 (redditi 2017);
- questo Ufficio Casa, con nota n. 33276 del 11/02/2020, informava l'inquilino che la sua situazione reddituale sarebbe stata valutata anche alla luce dell'attestazione ISEE prodotta nel 2020 entro e non oltre il 30 giugno 2020,
- entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilino non produceva documentazione idonea a confutare le predette circostanze, cosicché questo Ufficio Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte);

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Vittorangeli n. 3, p 4°, int. 10;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 110 del 06-06-2016, all. A) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa - su istanza dell'interessato e **limitatamente al rilascio dell'alloggio** - qualora nel nucleo assegnatario vi siano soggetti portatori di gravi patologie o grandi invalidi / siano presenti persone / ultra75enni / seguite dai Servizi sociali, con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessato, revoca il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza, a seguito del venir meno degli eventuali e documentati **fattori straordinari** che ne avevano prodotto il superamento; non è considerato fattore straordinario la fuoruscita di un componente del nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza;
- **contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.